



14 SET. 2007

Prot. n. 1756 GEN

Provincia autonoma di Trento  
Dipartimento Organizzazione e personale

**ACCORDO DECENTRATO PROVINCIALE DI LAVORO RIGUARDANTE I CRITERI PER LA  
DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' PER I RESPONSABILI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  
DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

Il giorno 14 settembre 2007 presso la sede del Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali in Piazza Fiera, n. 3 a Trento

tra le parti:

Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali rappresentato dal: Dirigente generale dott. Silvio Fedrigotti e dal direttore dell'ufficio di supporto dipartimentale: dott. Luca Comper

e

Organizzazioni Sindacali sottoscrittrici del Contratto collettivo provinciale del comparto del personale delle Autonomie locali:

FLC C.G.I.L.

C.I.S.L. - Scuola

U.I.L. - Enti locali

ANTES Scuola - Lisincos

premesso che:

- l'accordo integrativo e modificativo del CCPL di data 17 ottobre 2003 per il personale ATA e assistente educatore delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria, il personale insegnante ed i coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia ed il personale della formazione professionale della Provincia autonoma di Trento, sottoscritto in data 10 novembre 2004, ha introdotto nel contratto collettivo predetto l'articolo 86 bis;
- tale articolo prevede che al personale cui sia attribuito, ai sensi dell'art. 75 della L.P. n. 7/97, dal rispettivo dirigente l'incarico di responsabile di prevenzione e protezione del Servizio di cui all'art. 8 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, in servizio presso i plessi scolastici è corrisposta un'indennità, a decorrere dall'1 gennaio 2005, per la durata dell'incarico medesimo, tenuto conto delle dimensioni e della complessità del Servizio secondo criteri determinati in sede di contrattazione decentrata a livello di Dipartimento competente in materia di personale;
- in applicazione delle predetta norma si conviene e stipula quanto segue:

**ART. 1  
Campo di applicazione**

1. Il presente accordo si applica al personale destinatario del Contratto collettivo provinciale di lavoro 2002-2005 del personale ausiliario, tecnico e amministrativo (A.T.A.) e assistente educatore delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria, del personale insegnante e dei coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia e del personale per la formazione professionale della Provincia autonoma di Trento sottoscritto in data 17 ottobre 2003.
2. Al personale di cui al comma 1 utilizzato presso strutture organizzative provinciali si applicano, con riferimento all'incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con decorrenza 1

gennaio 2002 le disposizioni previste per il personale appartenente al comparto delle Autonomie locali – area non dirigenziale –.

## ART. 2

### Designazione del responsabile del servizio prevenzione e protezione


1. La formale designazione viene effettuata dal dirigente scolastico, sentito il responsabile dei lavoratori per la sicurezza, fra dipendenti che abbiano i requisiti professionali per svolgere l'attività di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) ai sensi della normativa nel tempo vigente.
2. In occasione della designazione il dirigente scolastico individua le modalità orarie di espletamento dell'incarico di RSPP in modo da contemperarle con le ordinarie attività di servizio.

## ART. 3


### Misura e decorrenza dell'indennità


1. L'indennità di cui al presente accordo è determinata in un importo compreso fra un minimo di € 1.716,00 un massimo di € 3.500,00 in relazione alla complessità, alla dimensione dell'istituzione scolastica e all'effettivo impegno richiesto al responsabile del Servizio di prevenzione e protezione. A tale fine il dirigente scolastico tiene anche conto degli elementi fissati dall'Amministrazione, previa concertazione sindacale a livello di dipartimento competente in materia di istruzione.
2. Nell'eventualità in cui venga designato un responsabile di prevenzione e protezione per due o più istituzioni scolastiche della stessa fascia di complessità e dimensione la misura dell'indennità viene aumentata del 60% per ciascuna ulteriore istituzione. Nel caso in cui la designazione riguardi due istituzioni comprese in fasce diverse viene considerata l'istituzione compresa nella fascia cui corrisponde l'importo maggiore.
3. La revoca della designazione a responsabile del servizio di prevenzione e protezione effettuata dal dirigente per esigenze tecnico-organizzative o per altre ragioni comporta la perdita dell'indennità.
4. L'indennità, erogata per dodici mensilità, è ridotta in caso di assenze (esclusi ferie ed infortuni) superiori a 30 giorni continuativi e per ogni periodo multiplo, nella misura di 1/12 dell'importo annuo attribuito.
5. L'indennità è corrisposta dalla data di affidamento dell'incarico e per la durata dello stesso e comunque non antecedentemente la data dell'1 gennaio 2005; per gli anni 2005 e 2006 spetta in ogni caso la misura minima dell'indennità.
6. Gli oneri derivanti dall'erogazione dell'indennità sono posti a carico, a partire dall'anno 2007, delle spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche, secondo modalità stabilite dal Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali d'intesa con il Dipartimento Istruzione. Per gli anni 2005 e 2006 le risorse sono reperite sulle somme riportate a residuo sul competente capitolo di spesa per il personale del bilancio provinciale.
7. Le somme a qualsiasi titolo eventualmente percepite dai destinatari del presente accordo, relative agli anni 2005 e 2006, per lo svolgimento di attività di responsabile di prevenzione e protezione, superiori a € 500,00 a.l. sono interamente riassorbite in occasione dell'attribuzione dell'indennità disciplinata da questo accordo.


DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E AFFARI GENERALI



ORGANIZZAZIONI SINDACALI

FLC C.G.I.L. 

C.I.S.L. – Scuola 

U.I.L. – Enti Locali 

ANTES Scuola – Lisincos 